



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dividendi 2023 nel modello Redditi 2024 PF

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

Il regime di **tassazione dei dividendi** distribuiti da società di capitali italiane a **persone fisiche residenti** nel territorio dello Stato ha subito nel corso degli ultimi anni **rilevanti modifiche**.

La Legge di Bilancio 2018 ha, infatti, **equiparato** il regime di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni **qualificate** in soggetti Ires e **percepiti da persone fisiche** nella propria sfera privata al regime impositivo dei dividendi relativi a partecipazioni **non qualificate**, con conseguente applicazione della **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26%**, in luogo della **parziale concorrenza** del provento alla formazione del reddito complessivo.

Il nuovo regime trova applicazione **dai dividendi percepiti dall'1.1.2018**. Quindi, generalmente, i dividendi incassati dal 2018, anche se riferiti a partecipazioni qualificate, scontando una **tassazione definitiva** alla fonte, non vanno **più inseriti in dichiarazione dei redditi**, ai fini della **determinazione e liquidazione** delle imposte sui redditi.

Tuttavia, in ordine alla decorrenza della modifica, il legislatore ha introdotto una **deroga**, prevedendo un **regime transitorio**, al fine di **non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate** in società con riserve di utili formatesi fino al 31.12.2017. Ebbene, sulla base di tale regime transitorio, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberati dall'1.1.2018 al 31.12.2022**, continuano ad applicarsi le **vecchie regole** di cui al D.M. 26.5.2017 (quindi la concorrenza parziale al reddito complessivo).

In merito al perimetro applicativo della deroga, l'Agenzia delle entrate con il [Principio di diritto n. 3/2022](#) ha definitivamente chiarito che *“il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime [ossia prodotti fino al 2017] a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva”*.

Pertanto, i **dividendi** percepiti nel corso del periodo d'imposta **2023** da persone fisiche privati



consumatori possono scontare **2 diverse modalità di tassazione**:

- il regime della **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**, che trova applicazione per la generalità dividendi distribuiti nel **periodo d'imposta 2023**;
- il **regime dichiarativo** con concorrenza del dividendo al reddito complessivo del percettore nel **modello Redditi 2024 PF**, che trova applicazione per i soli soci possessori di partecipazioni qualificate laddove il dividendo sia formato con **utili realizzati fino al 2017** e la relativa **delibera** di distribuzione sia stata adottata entro il **12.2022**.

Si deve poi ricordare che, sulla base del regime dichiarativo, il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente **limitatamente**:

- al **40%** dell'ammontare, se relativo a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007** (in generale fino al 2007);
- al **49,72%** dell'ammontare, se relativo a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016** (in generale dal 2008 al 2016);
- al **58,14%** dell'ammontare, se relativo a utili **prodotti nell'esercizio in corso al 31.12.2017** (in generale nel 2017).

Esempio

Il sig. Verdi dalla partecipazione qualificata nella Gamma Srl ha percepito nel **corso del 2023 dividendi per 100.000 euro**:

- formati con utili **2016**, per 20.000 euro, e **2017**, per 80.000 euro;
- **deliberati** in data **6.2022**.

I dividendi sono soggetti alla disciplina transitoria. Devono quindi essere indicati nel **quadro RL**, al **rigo RL1**, del modello Redditi 2024 PF con indicazione:

- in colonna 1:

1. del **codice 5** per gli **utili prodotti nel 2016** (a cui si applica la percentuale del 49,72%);
2. del **codice 9** per gli **utili prodotti nel 2017** (a cui si applica la percentuale del 58,14%);

- in colonna 2:

1. del **49,72%** dell'ammontare dei dividendi incassati nel 2023 **afferenti all'utile 2016** (9.944 euro);
2. del **58,14%** dell'ammontare dei dividendi incassati nel 2023 **afferenti all'utile 2017** (46.512 euro).